



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Servizio anti-discriminazioni

e-mail: antidiscriminazione@asgi.it

ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)

Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: segreteria@asgi.it

ASGI sede di Udine, via S. Francesco d'Assisi, 39- Udine (Italia)

Tel. – Fax 0432/507115 – e-mail: info@asgi.it

Torino, 20 gennaio 2012

Preg.ma Dott.ssa Chiara Adamo

Head Unit

Commissione europea

Direzione Generale Giustizia

Direzione C: Diritti fondamentali e cittadinanza dell'UE

Unità C2: Cittadinanza dell'Unione europea

B.1049 Brussels Belgium

Preg.ma Dott.ssa Diane Schmitt

Head Unit

Commissione Europea

Direzione Generale Affari Interni

Direzione B: Immigrazione e Asilo

Unità B1: Immigrazione e Integrazione

B-1049 Brussels Belgium

OGGETTO: Denuncia alla Commissione Europea per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al principio fondamentale di uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini dell'Unione europea, e al principio di parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in materia di accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, in relazione al comportamento di talune compagnie assicurative operanti in Italia che utilizzano il fattore nazionalità (cittadinanza) nella formazione dei premi assicurativi RC Auto.

L'A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) – antenna territoriale di Firenze, assieme al COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) ha curato nel periodo luglio-novembre 2011 un monitoraggio delle tariffe delle polizze assicurative Responsabilità Civile Auto (RCA) proposte da 36 compagnie assicurative on-line a clienti di nazionalità italiana, di Paesi membri dell'Unione europea e di Paesi terzi non membri dell'UE regolarmente soggiornanti in Italia.

Da tale monitoraggio è emerso che sei compagnie assicuratrici applicano un trattamento diverso e svantaggioso nei confronti dei contraenti cittadini di alcuni Paesi membri dell'Unione europea (*in primis* Romania e Bulgaria) e di alcuni Paesi terzi non membri dell'UE (ad es. Regno del Marocco), con maggiorazioni dei premi assicurativi per i contraenti di nazionalità romena e bulgara varianti dall'8% al 43% e fino al 100% per i contraenti di nazionalità marocchina, a parità di ogni altra condizione e fattore. Le risultanze di tale monitoraggio sono state pubblicate in un dossier curato da ASGI-Antenna territoriale di Firenze e COSPE: “*Relazione sul monitoraggio delle polizze RC auto proposte a clienti italiani, comunitari e di paesi terzi*”, a cura di Gaia Pietravalle, Miriam Garavello e Udo C. Enwereuzor.¹

L'utilizzo del riferimento alla nazionalità (cittadinanza) nella formazione dei premi assicurativi RC Auto da parte di talune compagnie assicurative operanti in Italia è una realtà consolidata da molti anni ed è stata già oggetto di contenziosi giudiziari.

E' stato depositato il 3 novembre scorso dinanzi al Tribunale di Milano un ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione promosso da ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS contro le compagnie assicuratrici Zurich Insurance e Quixa s.p.a. in ragione delle tariffe differenziate per nazionalità da esse praticate nei contratti assicurativi RCA on line e che penalizzano alcune categorie di cittadini stranieri. Appositamente interpellata, la compagnia assicuratrice Zurich ha giustificato l'applicazione di tariffe differenziate, sostenendo che “il fattore di cittadinanza, secondo comprovate evidenze statistiche, rappresenta uno dei fattori che predice la rischiosità, ed entra quindi nella determinazione del premio finale, insieme ad altri fattori...; a tale elemento, infatti, corrisponde una tipologia di comportamento di guida e, di conseguenza, una tipologia di rischio”.²

Già nel corso del 2010-2011, l'ASGI aveva aperto un contenzioso con un'altra compagnia assicurativa che adottava il medesimo criterio di cittadinanza quale fattore attuariale nel calcolo dei premi assicurativi RCA. Tale contenzioso trovò conclusione nel marzo 2011 con il raggiungimento di una soluzione conciliativa con la decisione della compagnia di non applicare più il criterio in questione e con la decisione delle parti di sottoporre congiuntamente all'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) l'opportunità di dare indicazione affinché tutte le compagnie

¹ In allegato.

² In allegato.

uniformassero il loro comportamento nel senso di escludere il criterio della cittadinanza quale fattore attuariale nel calcolo dei premi assicurativi.³

Ciononostante, con tutta evidenza, diverse compagnie assicurative on-line operanti in Italia continuano tuttora ad utilizzare il criterio di cittadinanza quale fattore attuariale per il calcolo dei premi assicurativi RCA. A fronte di tale situazione, già evidenziata da un'inchiesta giornalistica pubblicata sul principale quotidiano nazionale "La Repubblica" in data 31 maggio 2010,⁴ non risulta sia stata mai adottata alcuna presa di posizione o intervento di censura da parte dell'ISVAP-Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico italiano, istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione, e che svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo italiano.

Nel presentare il presente esposto, l'associazione promotrice afferma che il diritto anti-discriminatorio, di fonte nazionale ed europea, vieta che il fattore etnico-nazionale possa essere preso in considerazione nei rapporti contrattuali e possa essere fonte di disparità di trattamento.

Avendo in considerazione che un trattamento peggiore viene ad essere applicato anche nei confronti di cittadini di Stati membri dell'Unione europea e segnatamente di cittadini di Paesi dell'Est europeo entrati di recente nell'Unione europea (ad es. i romeni), le associazioni denunciante sottolineano come la politica tariffaria applicata dalle suddette compagnie assicurative viene innanzitutto in violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione tra i cittadini di Stati membri dell'Unione europea di cui all' art. 21 della Carta di Nizza e all'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ancor prima dell'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha infatti riconosciuto che il principio di uguaglianza tra i cittadini di Stati membri dell'UE costituisce un principio generale del diritto dell'Unione europea (CGE, *Mangold*, sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04), espressione dei valori fondamentali dell'ordinamento comunitario per cui il correlato "*principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico*", inclusi dunque i rapporti contrattuali tra privati (Corte di Giustizia, 12.12.1974 causa 36/74 *B.N.O. Walrave*). In altri termini, il principio di uguaglianza e di non discriminazione dispiega i suoi effetti non solo nei rapporti verticali tra cittadino europeo e Stato membro, ma anche nei rapporti orizzontali tra privati (in questo senso anche CGE, sentenza 6 giugno 2000, *Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano*, causa C-281/98) ed in particolare ove normative private siano volte a stabilire discipline collettive.

L'associazione denunciante ricorda come il diritto dell'Unione europea ha previsto una sola limitata eccezione al principio generale di uguaglianza nei rapporti contrattuali assicurativi, con la possibilità – consentita temporaneamente – alle compagnie assicurative di tenere conto del fattore sesso nei premi assicurativi ove tale fattore risultasse determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Questo sulla base della direttiva europea n. 2004/113/CE che stabiliva una clausola transitoria, applicabile fino al 21 dicembre 2012. Tuttavia,

³ Si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1480&l=it

⁴ Si veda l'articolo: "*Sei romeno? La Rc auto costa di più. Assicurazione col "rischio etnico"*" di Vladimiro Polchi, dal sito web: http://www.repubblica.it/cronaca/2010/05/31/news/assicurazioni_immigrati-4453856/?ref=HREER2-i

con la sentenza del 1 marzo 2011, la Corte di Giustizia europea (causa *Associazione belga dei consumatori c. Belgio*, C-236/09), ha ritenuto che tale clausola derogatoria fosse contraria al principio fondamentale di uguaglianza tra uomo e donna quale espressione del valore fondamentale di uguaglianza e di non discriminazione, sancito tra l'altro dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e pertanto doveva essere considerata invalida alla scadenza del periodo transitorio. La sentenza della Corte di Giustizia è pertanto chiaramente suscettibile di valenza generale, estensibile anche alle discriminazioni su base di nazionalità e/o sul fattore etnico-razziale.

Con riferimento ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE, le associazioni denunciante ricordano come l'art. 11 comma 1 lett. f) della direttiva europea n. 109/2003 (Direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) prevede un principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto concerne l'accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi.

La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'estensione dell'interpretazione di una disposizione del Trattato europeo, quale il divieto di discriminazioni su basi di nazionalità tra cittadini dell'Unione europea e la parità di trattamento nelle materie coperte dal diritto comunitario, a disposizioni, redatte in termini analoghi o simili, figuranti in altre norme di diritto comunitario, ma riferite a cittadini di Paesi terzi, dipende in particolare dallo scopo perseguito da ciascuna di tali disposizioni nel suo ambito specifico (ad es. sentenza *B. Pokrzeptowicz-Meyer c. Germania*, 29 gennaio 2002, causa C-162/00, paragrafo 33). Orbene, nel *considerando* n. 4 alla direttiva europea n. 109/2003, si legge che finalità della direttiva medesima è l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo, la quale costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale e dunque un obiettivo fondamentale dell'Unione europea medesima. Obiettivi, questi, che verrebbero vanificati se ai lungo soggiornanti venissero attribuite posizioni di svantaggio nelle attività interprivate volte alla cessione di beni e servizi, per il solo fatto della loro nazionalità straniera.

Si ritiene, dunque, che il principio di parità di trattamento a favore dei lungo soggiornanti in materia di accesso a beni e servizi offerti al pubblico debba essere interpretato con le stesse caratteristiche di imperatività considerate con riferimento ai cittadini di Paesi membri dell'Unione europea protetti dal principio fondamentale di uguaglianza previsto dai trattati europei.

Si ritiene, infine, che l'utilizzo del riferimento alla nazionalità (cittadinanza) nella formazione dei premi assicurativi RC Auto da parte di talune compagnie assicurative operanti in Italia costituisca una violazione della direttiva europea vietante le discriminazioni su base etnico-razziale (direttiva n. 2000/43/CE). Innanzitutto, la Corte di Giustizia europea, nell'unica sentenza emessa sul punto, ha stabilito che la direttiva 2000/43 (di cui il d.lgs. n. 215/2003 e successive modifiche costituisce attuazione in Italia) si applica alla discriminazione dei lavoratori "alloctoni", cioè stranieri (CGE, 10 luglio 2008, Causa *Feryn Nv*, C-54/07). Come è noto, ai sensi dell'art. 3, par. 1, la direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico sia del settore privato ed il suo ambito di applicazione si allarga anche alle situazioni soggettive correlate all'accesso a beni e servizi offerti al pubblico. Nel contesto italiano, in cui la legislazione italiana in materia di cittadinanza è fondata prevalentemente sull'appartenenza di sangue (*jus sanguinis*), per cui anche la maggior parte degli immigrati di seconda generazione, nati e/o cresciuti in Italia, non possono accedervi, la considerazione della cittadinanza quale fattore attuariale nella definizione tariffaria dei premi assicurativi RCAuto, determina una discriminazione indiretta a danno dei gruppi etnici "alloctoni" non giustificata da una finalità legittima perseguita con mezzi proporzionati e "coerenti". La differenza operata su basi di cittadinanza viene infatti arbitrariamente a colpire tanto l'immigrato appena giunto dal Paese di origine, ove vi aveva conseguito eventualmente la patente di guida, quanto quello di seconda generazione, magari nato o vissuto da lungo tempo in Italia e ove vi ha conseguito la patente ed è stato quindi "socializzato" alla guida e rispetto al quale, dunque, non si veda come gli possa essere legittimamente e ragionevolmente attribuito un fattore di

rischiosità e di predisposizione all'incidente diverso e maggiore rispetto al cittadino italiano a parità di altre condizioni soggettive. Questo a meno che non si intenda la nazionalità come una sorta di *ethnos*, una categoria spirituale operante a prescindere dai contesti di concreta socializzazione dell'individuo, un fattore etnico-razziale appunto che la direttiva europea n. 2000/43/CE vieta come categoria fondante rapporti e trattamenti differenziati anche nei rapporti contrattuali tra privati nell'offerta al pubblico di beni e servizi. Per tale ragione si ritiene che il comportamento adottato dalle compagnie assicurative operanti in Italia di cui al presente esposto costituisca anche una violazione della direttiva europea n. 2000/43/CE.

Alla luce di quanto sopra si chiede **alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi al rispetto del diritto dell'Unione europea.**

**p. il Servizio Anti-Discriminazioni
dell'ASGI
Dott. Walter Citti**



A. S. G. I.
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Via Gerdil, 7 - 10152 TORINO
C.F. 07086880158 - P.IVA 07430560016